

CITTÀ DI
VENEZIA



Direzione Mobilità e Trasporti

Settore Trasporti

Gestione Amministrativa Traffico Acqueo

trasporti.acquei@comune.venezia.it (PEC) protocollo@pec.comune.venezia.it
www.comune.venezia.it/trasportoacqueo

Responsabile del Servizio

Il Funzionario - dott.ssa Mariuccia D'Este

San Marco, 4084 – 30124 Venezia

tel. 0412748096

Venezia, 05 luglio 2013

OGGETTO: Servizio di noleggio Gran Turismo - determinazione delle caratteristiche delle unità conformi alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche stabilite dal D.P.R. n. 503/1996.

IL DIRETTORE

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 926 del 13/12/2010 è stato indetto un concorso pubblico - per soli titoli - per l'assegnazione di n. 55 autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di persone non di linea di noleggio con conducente mediante natanti a motore di portata superiore alle 20 persone e di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, qualificato come servizio "Gran Turismo";

Visto il Bando di Pubblico Concorso per soli titoli per il rilascio di n. 55 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente effettuato con natanti a motore di portata superiore alle 20 persone e di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale in attuazione alla L.R. n. 63/93, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°239 del 22/23.12.1994, esecutiva per decorso del termine il 16.5.1995 e sue successive modificazione ed integrazioni;

Visto in particolare che detto bando dispone che *"le caratteristiche delle unità di navigazione da impiegare nell'esercizio del servizio sono quelle definite dall'art. 36 del regolamento comunale di attuazione della L.R. n. 63/1993; esse dovranno essere conformi anche alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche stabilite dal D.P.R. n. 503/1996, all'art. 27, con riferimento ai servizi di navigazione interna"*;

Preso atto che la domanda di partecipazione, allegato A), approvata contestualmente al sopra citato bando, conteneva l'espressa dichiarazione *"di aver letto e di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando di cui al presente concorso"*;

Visto l'art. 27 del D.P.R. n. 503/1996, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", che così dispone per quanto di interesse:

"Servizi di navigazione interna.

1. *Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.*
2. *Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche."*

Considerato che il riferimento contenuto nel bando ai servizi di navigazione interna si è reso necessario in assenza di specifiche prescrizioni normative applicabili alle unità che effettuano

servizi di trasporto pubblico non di linea nella laguna veneta ai sensi della L.R. n. 63/1993, in quanto esse, in forza di quanto disposto dall'art. 9 comma 1 della legge medesima, ancorché adibite a servizi inquadrati amministrativamente nel regime della navigazione interna, devono essere iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima, per la quale all'epoca di emanazione del bando non esistevano specifiche disposizioni operative;

Osservato che, successivamente alla pubblicazione del bando di concorso, sono entrate in vigore le *“linee guida contenenti prescrizioni tecniche per agevolare l'accessibilità e la mobilità a bordo delle navi impiegate in viaggi nazionali marittimi da parte delle persone a mobilità ridotta”*, allegato A alla circolare n. 10/SM del 04.01.2007 *“Direttive per l'applicazione degli orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta (PMR)”*, che possono servire di utile riferimento per precisare le prescrizioni del suddetto art. 27 del D.P.R. n. 503/1996 ove necessario;

Considerato che il campo di applicazione delle sopracitate linee guida tecniche è prevalentemente rivolto alle navi da passeggeri di classe A, B, C e D e alle unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti in servizio di linea adibite al trasporto pubblico, impiegate in viaggi nazionali marittimi, soggette al decreto legislativo n. 45/2000 come emendato, ma anche che *“al fine di rendere omogenea in ambito nazionale l'applicazione delle norme per le navi da passeggeri ed unità veloci da passeggeri e di garantire così alle PMR uguale opportunità e diritto di accesso alla mobilità via mare, le Linee Guida si applicano anche alle navi da passeggeri ed alle unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti, dotate di certificazione di sicurezza rilasciata ai sensi della Convenzione SOLAS, qualora siano impiegate in viaggi nazionali”*;

Considerato opportuno, al medesimo fine, garantire alle PMR uguale opportunità e diritto di accesso alla mobilità in acque lagunari, prevedendo analogo livello di accessibilità per le unità di navigazione in oggetto, in quanto comunque soggette anche alle norme del D.P.R. 435/1991;

Ritenuto, in particolare, utile il riferimento alla Parte II – *“Disposizioni applicabili alle navi di limitata capacità”*, con rinvio alla Parte I ove previsto, al fine di meglio individuare le modalità applicative delle norme del D.P.R. n. 503/1996, soprattutto in ordine alla determinazione precisa del numero, delle caratteristiche dimensionali e tecniche dei posti per passeggeri su sedia a ruote, come pure di quelli riservati in generale alle persone a mobilità ridotta;

Considerata infine la specie di navigazione cui tali unità sono abilitate;

Visto:

- il codice della Navigazione approvato con il R.D. n. 327/1942;
- il regolamento per l'esecuzione della Navigazione (navigazione interna) approvato con D.P.R. n. 631/1949;
- il D.P.R. n. 435/1991
- la legge n. 21/1992;
- il D.M. n. 236/1989
- il D.P.R. n. 503/1996;
- il D. Lgs. n. 45/2000;
- la legge regionale n. 63/1993;
- il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta redatto dalla Provincia di Venezia;
- il regolamento comunale di attuazione della L.R. 63/93;

Sentita la Commissione comunale Consultiva, così come previsto dall'art. 16 della Legge Regionale 30.12.1993, n. 63, che nella seduta del 4 luglio 2013 ha espresso parere favorevole giusto verbale n. 3, in atti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia;

DISPONE

le unità da impiegare in servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente Gran Turismo, con autorizzazione rilasciata a seguito del bando di pubblico concorso pubblicato il 5 marzo 2012, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 27 del DPR n. 503/1996 e con riferimento alle Linee Guida PMR di cui in premessa, devono avere le caratteristiche di seguito prescritte.

Art. 1. Accessi.

1. Gli accessi a bordo delle unità devono essere:
 - a) almeno uno per ciascuna fiancata;
 - b) larghi almeno metri uno;
 - c) idonei al passaggio delle sedie a ruote;
 - d) avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone, specificamente descritti in apposita relazione.
2. L'eventuale mastra di tali accessi deve poter essere smontata e rimessa a posto prima della partenza.
3. Gli accessi hanno un'estensione che deve tener conto di uno spazio di manovra contiguo libero da qualsiasi ostruzione in modo da consentire l'accesso all'interno della nave.
4. In base alla configurazione dell'accesso a bordo in relazione all'accesso all'interno della nave, lo spazio di manovra deve essere conforme a quanto indicato all'art. 8 punto 8.0.2. "Spazi di manovra con sedia a ruote" del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"*.

Art. 2. Posti riservati per persone su sedia a ruote.

1. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote.
2. Per ogni cento passeggeri, o frazione, che l'unità è abilitata a trasportare, almeno un posto deve essere riservato per sedia a rotelle, da sistemare in sicurezza.
3. Le dimensioni dei posti per le sedie a ruote sono conformi alle seguenti disposizioni:
 - larghezza libera di minimo 800 mm;
 - profondità libera di minimo 1300 mm. Tale profondità può essere portata a 1200 mm quando il posto è accessibile frontalmente o dalla parte posteriore.
4. Sono previsti mezzi adeguati di presa fissi e mobili per le sedie a rotelle in caso di avverse condizioni meteomarine.

Art. 3. Posti riservati per persone a mobilità ridotta.

1. Per ogni venticinque posti a sedere disponibili a bordo dell'unità, o frazione, almeno un posto deve essere riservato a persone a mobilità ridotta in genere.
2. I posti devono essere dotati di apposite maniglie affinché il passeggero si possa sostenere nel sedersi e nell'alzarsi dalla seduta.
3. Se i posti sono disposti su file, il posto davanti a quello per persone a mobilità ridotta deve essere rimovibile, in modo da lasciare spazio sufficiente per le gambe se occorre.
4. Per quanto riguarda le dimensioni, l'accessibilità dei posti a sedere è conforme alle seguenti disposizioni:
 - la seduta ha una larghezza di almeno 450 mm;
 - la profondità è di almeno 400 mm;
 - lo schienale ha un'altezza minima di 600 mm;

- uno spazio minimo di almeno 400 mm è previsto davanti all'estremità della seduta;
- il bracciolo lato corridoio, se previsto, deve essere ribaltabile;
- uno spazio libero di almeno 800 mm di larghezza per 1300 mm di lunghezza è disponibile a lato del sedile per consentire il trasferimento;
- i posti a sedere sono contrassegnati da un'icona appropriata.

Art. 4 Simboli di accessibilità.

Le unità devono recare su entrambe le fiancate, in adiacenza degli accessi di cui all'art. 1, il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'Allegato A del D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle edifici, spazi e servizi pubblici"*

Art. 5. Accertamenti.

L'accertamento della conformità alle presenti disposizioni delle unità da impiegarsi nel servizio di noleggio con conducente Gran Turismo è effettuato dall'Ente Tecnico preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, o alle sue successive sostituzioni, che rilascia a tal fine apposita attestazione.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla data di sua pubblicazione.

IL DIRETTORE
Ing. Franco Fiorin